

BANDO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALL'ASSEGNO DI CURA DESTINATO AI RELIGIOSI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

(DGR n. 596 del 22/04/2013 e DGR n. 784 del 28/05/2013)

- Annualità 2013-2014 -

PREMESSO CHE

La Regione Marche redige una graduatoria – per la durata di anni uno – per l'erogazione di un massimo di **n. 80 assegni** di cura a favore di religiosi anziani non autosufficienti facenti parte degli Ordini religiosi della Chiesa cattolica che permangono c/o la struttura religiosa di riferimento attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti all'interno dell'istituto o con l'aiuto di assistenti domiciliari in possesso di regolare contratto di lavoro.

DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Sono destinatari della misura di *Assegno di cura* esclusivamente i religiosi anziani non autosufficienti appartenenti agli Ordini religiosi della Chiesa cattolica, residenti e domiciliati nella regione Marche, per i quali siano stati attivati interventi di supporto assistenziale all'interno degli Istituti nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare ("*Piano di Assistenza Individualizzato*" PAI e "*Patto per l'assistenza*") predisposto dal Servizio Sociale di competenza dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, eventualmente in accordo con le Unità Valutative Integrate.

Le funzioni di assistenza e cura potranno essere svolte sia da caregiver informali (es. consorelle/confratelli, familiari, ecc.) che da caregiver formali (es. assistenti domiciliari in possesso di regolare contratto di lavoro, preferibilmente iscritte/i al registro regionale assistenti domiciliari, ai sensi della DGR n. 118 del 02/02/2009).

REQUISITI PER LA DOMANDA

Il/la religioso/a anziano/a assistito/a deve, alla data di decorrenza del beneficio, ovvero il **01 luglio 2013**:

- aver compiuto 65 anni;
- essere dichiarato/a non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento (*non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento*);
- essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali delle Marche ed ivi domiciliato/a (*non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.r. 20/2000 e L.r. 20/2002*);
- usufruire di un'adeguata assistenza presso l'Istituto religioso di riferimento nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale/Comune, con l'eventuale collaborazione dell'Unità Valutativa Integrata (UVI) per i casi più complessi.

MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare la domanda per l'assegno di cura:

- il/la religioso/a anziano/a non autosufficiente, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- il Priore o la Madre superiora dell'Ordine/Istituto religioso di riferimento;
- i familiari (parente entro il 4° grado e affine entro il 2°);
- il soggetto incaricato della tutela dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il **22/07/2013**, pena la non ammissibilità della stessa.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

L'entità dell'assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi (dal 01/07/2013 al 30/06/2014), fatta salva l'ipotesi in cui l'anziano sia già beneficiario del Servizio di Assistenza Domiciliare - SAD; in tal caso l'assegno di cura potrà essere erogato a partire dalla data effettiva di interruzione del servizio SAD per la quota residua fino al 30/06/2014. L'assegno non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell'ambito del "Piano di Assistenza Individualizzato" (PAI).

INTERRUZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA

I beneficiari dell'Assegno di cura, o chi per loro, sono tenuti a comunicare ai referenti dell'Ambito Territoriale Sociale qualsiasi variazione alla condizione dichiarata in fase di domanda, **entro 10 giorni** dal verificarsi dell'evento, ovvero:

- Inserimento dell'assegnatario in maniera permanente c/o una struttura residenziale;
- accesso del beneficiario al Servizio di Assistenza Domiciliare regionale di cui alla DGR n. 6/2012 (i beneficiari del SAD regionale possono presentare richiesta di accesso al contributo, ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD regionale successivamente all'approvazione della graduatoria);
- venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti nell'ambito del Piano di Assistenza Individualizzato e del Patto per l'Assistenza;
- venir meno delle condizioni di accesso, e in genere delle finalità previste dall'intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario.

Si specifica che in caso di interruzione dell'assegno di cura è prevista l'erogazione del contributo relativo al mese di tale evento, se questo è avvenuto oltre il quindicesimo giorno.

In caso di decesso del/la religioso/a beneficiario/a dell'assegno di cura, gli eventuali eredi dovranno comunicare formalmente all'Ambito Territoriale Sociale **entro 10 giorni** dal verificarsi dell'evento il proprio diritto alla successione, e presentare tutta la documentazione che darebbe diritto alla riscossione dell'assegno di cura maturato: *atto sostitutivo di notorietà attestante chi sono gli eredi del defunto, dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell'assegno di cura con le firme degli stessi eredi, e in allegato copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno.*

Qualora, allo scadere di detto termine, non sia pervenuta alcuna richiesta da parte degli eredi, le quote dell'assegno di cura maturate potranno essere devolute dagli Ambiti Territoriali Sociali all'Istituto religioso di appartenenza del deceduto, dove è stata svolta l'attività di assistenza e cura.

SOSPENSIONE DELL'ASSEGNO DI CURA

L'assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

RISCOSSIONE DELL'ASSEGNO DI CURA

E' autorizzato a riscuotere l'assegno di cura:

- nel caso di religioso/a anziano/a non autosufficiente capace di intendere e di volere, lo stesso beneficiario o, in caso di impossibilità fisica, persona appositamente delegata;
- nel caso di religioso/a anziano/a non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

In ogni caso, sarà compito dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento effettuare la valutazione dei casi specifici che non consentono l'erogazione della misura direttamente al beneficiario.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Per accedere all'assegno di cura è necessario presentare, assieme alla modulistica prevista dal bando:

- Certificazione di invalidità al 100%;
- Documentazione attestante l'indennità di accompagnamento percepita;
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - periodo d'imposta 2012, tenendo conto che per accedere al contributo il valore ISEE massimo previsto è di € 11.000,00 in caso di religioso anziano non autosufficiente, calcolato sui redditi dell'anno precedente. La Dichiarazione sostitutiva resa ai fini ISEE potrà essere sottoposta a controlli anche avvalendosi del Comando della Guardia di Finanza.

MODELLI DI DOMANDA E INFORMAZIONI

Per reperire il modello di domanda ed ottenere informazioni, i richiedenti dovranno rivolgersi agli Ambiti Territoriali Sociali di riferimento i cui indirizzi sono riportati nell'Allegato C).

Contattando gli Ambiti ai n. telefonici e agli indirizzi e-mail ivi indicati, sarà possibile ricevere anche maggiori indicazioni sui punti di distribuzione e raccolta delle domande nei territori di riferimento (UPS/PUA/Servizi Sociali Comuni/Ambiti Territoriali Sociali).

Le domande potranno essere consegnate direttamente o spedite tramite o raccomandata A.R. c/o gli uffici indicati dai referenti degli Ambiti Territoriali Sociali, entro e non oltre il 22/07/2013 (in caso di consegna diretta farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio ricevente, mentre in caso di trasmissione tramite servizio postale farà fede il timbro postale di spedizione).

I referenti dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali/U.P.S./P.U.A. provvederanno ad istruire le domande pervenute e ad effettuare una valutazione complessiva del carico assistenziale previa verifica presso la struttura religiosa in cui risiede il religioso anziano, al fine di appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni di accesso al contributo. A completamento dell'iter di verifica ciascun Ambito Territoriale Sociale dovrà provvedere alla predisposizione degli *"elenchi domande ammissibili"* ed *"elenchi domande non ammissibili/escluse"* che saranno trasmessi alla Regione Marche.

I dati pervenuti c/o la Regione verranno elaborati dalla P.F. Attuazione della Programmazione Sociale al fine di predisporre una graduatoria unica regionale delle domande ammissibili, calcolata sulla base del minor reddito ISEE e della maggior età in caso di pari ISEE.

Saranno finanziate con l'assegno di cura esclusivamente le domande collocatesi nelle prime ottanta posizioni della graduatoria regionale (salvo successivi scorrimenti dovuti ad interruzioni dell'assegno di cura, sempre restando nella quota massima di n. 80 assegni finanziati).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice sulla privacy)

Per poter concedere il contributo, la Regione Marche e i Comuni/Ambiti Territoriali Sociali hanno necessità che il richiedente fornisca i dati personali indicati nel fac-simile di domanda.

Il trattamento dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per quanto riguarda i dati sensibili (art. 22 del D.Lgs 196/2003), con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al proprio Ente di riferimento per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattasi di violazione di legge (art. 7 D.Lgs 196/2003).

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e dalla DGR 784/2013, si rimanda alla DGR 6/2012.